



## PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE

**N° 12/2022 DEL 30 GIUGNO 2022**

### PROROGA IMPOSTE AL 20 LUGLIO 2022? ANCORA NESSUNA NOVITÀ!

Nel momento in cui scriviamo, nonostante le legittime richieste avanzate da più fronti, ancora nessuna novità sulla proroga delle imposte in scadenza oggi stesso.

Secondo indiscrezioni della stampa specializzata, nelle ultime ore si è addirittura allontana l'ipotesi di rinvio in extremis.

Entro oggi, 30 giugno, sarà quindi necessario versare il saldo e il primo acconto di IRPEF, IRES, IRAP e imposte sostitutive.

Ricordiamo però che resta valida per tutti la possibilità di versare le imposte, con la maggiorazione dello 0,4%, il **22 agosto 2022**.

### PROROGA "NATURALE" DEL VERSAMENTO DELLE IMPOSTE PER LE SOCIETÀ DI CAPITALI CHE APPROVANO IL BILANCIO A GIUGNO

Per le società di capitali che approvano il bilancio nel mese di giugno 2022 (entro il termine di 180 giorni) il termine per versare le imposte sul reddito a saldo 2021 e primo acconto 2022, scade normalmente alla fine del mese di luglio.

Quest'anno però il 31 luglio cade di domenica, con conseguente slittamento della scadenza a lunedì 1° agosto, che a sua volta rientra nella cosiddetta "proroga di Ferragosto", slittando quindi al 20 agosto 2022, che è sabato. Pertanto la scadenza è fissata al **22 agosto 2022, senza alcuna maggiorazione**. L'art. 3-quater del D.L. 2.03.2012, n. 16, modificando l'art. 37 D.L. 4.07.2006, n. 223, prevede infatti che "*Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme ... omissis ... che hanno scadenza dal 1 al 20.08 di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione*".

Ne consegue che, applicando la maggiorazione dello 0,40%, si potranno sfruttare ulteriori 30 giorni e, **la scadenza con la maggiorazione dello 0,40% sarà il 21 settembre 2022**.

La risoluzione 6.06.2007, n. 128/E, aveva infatti precisato che la proroga del termine per il primo versamento determina il parallelo spostamento in avanti di 30 giorni del termine per il versamento con la maggiorazione.

### LA PROROGA DELL'AUTODICHIARAZIONE DEGLI AIUTI DI STATO COVID-19

Era stato stabilito che **entro il 30 giugno 2022** le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato per l'emergenza Covid-19 dovessero inviare all'Agenzia Entrate un modello di dichiarazione sostitutiva nel quale attestano che **l'importo complessivo dei sostegni economici concessi dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2022 non supera i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 Temporary Framework e il rispetto delle varie condizioni previste**.

Con il [Provvedimento Prot. n. 233822/2022](#) il Direttore dell'Agenzia Entrate ha **prorogato dal 30 giugno 2022 al 30 novembre 2022** il termine per la presentazione dell'autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12.

### ESTEROMETRO E FATTURAZIONE ELETTRONICA: LE NUOVE REGOLE DAL 1° LUGLIO 2022

Dal 1° luglio 2022 i dati delle operazioni transfrontaliere **devono essere trasmessi al Sistema di Interscambio con il formato del file fattura elettronica**, con la conseguente soppressione dell'obbligo di trasmissione trimestrale dei dati delle predette operazioni (il cd. "esterometro").

Il nuovo decreto "Semplificazioni", D.L. n. 73/2022, ha ulteriormente precisato che **rimangono escluse dall'esterometro**, oltre alle operazioni documentate da bolletta doganale o da fattura elettronica tramite SdI, anche quelle, purché di importo non superiore a euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. da 7 a 7-octies del D.P.R. n. 633/1972.

### IL DECRETO "SEMPLIFICAZIONI FISCALI": PROROGHE E ALTRE MODIFICHE AL CALENDARIO FISCALE

Il decreto "Semplificazioni fiscali", approvato nella GU n. 143 del 21 giugno 2022 e in vigore dal giorno successivo, prevede diverse novità che spaziano dall'erogazione dei rimborsi fiscali agli eredi, dall'ampliamento del principio di "derivazione rafforzata", alla semplificazione in materia di dichiarazione Irap.

### PROROGA DEI TERMINI IN MATERIA DI REGISTRAZIONE E COMUNICAZIONE DEGLI AIUTI DI STATO COVID-19

In relazione agli aiuti di Stato non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di



**STUDIO RULLI**



concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati - i termini di cui all'art. 10, comma 1, secondo periodo, Dm n. 115/2017, in scadenza:

- dalla data di entrata in vigore della presente disposizione al 31 dicembre 2022, sono prorogati al 30 giugno 2023;

- dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, sono prorogati al 31 dicembre 2023.

Prorogato dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 anche il termine entro il quale l'inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato non comporta responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti medesimi.

Per effetto di questa disposizione, con il [Provvedimento Prot. n. 233822/2022](#) il Direttore dell'Agenzia Entrate ha già **prorogato dal 30 giugno 2022 al 30 novembre 2022 il termine per la presentazione dell'autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12.**

#### **"Semplificazioni" in materia di dichiarazione Irap**

Il Decreto, con decorrenza dal periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto (**quindi dal 2021**), semplifica le modalità di deduzione dal **valore della produzione Irap** dell'intero costo relativo al personale dipendente a tempo indeterminato.

Purtroppo la semplificazione che si voleva ottenere non è stata tempestiva. A pochi giorni dalla scadenza prevista per il versamento dell'IRAP si dovranno rielaborare le dichiarazioni delle imprese con dipendenti a tempo indeterminato.

Le novità impattano infatti sulla dichiarazione IRAP di quest'anno (da presentare nel 2022 per il periodo d'imposta 2021). Il tempo a disposizione per ri-elaborare i calcoli tenendo conto delle nuove regole è davvero poco ed il rischio di commettere qualche errore non è un'ipotesi remota. **Invitiamo a contattare tempestivamente il Consulente del lavoro per valutare l'impatto della novità ed eventualmente i tempi necessari per avere i dati ri-elaborati.**

#### **Proroga della presentazione della dichiarazione Imu anno di imposta 2021**

Il termine per la presentazione della dichiarazione Imu, ordinariamente previsto al 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della dichiarazione d'imposta, è **prorogato al 31 dicembre 2022 per l'anno d'imposta 2021.**

#### **Decorrenza sanzione per omessa o errata trasmissione delle fatture relative alle operazioni transfrontaliere**

**Il nuovo trattamento sanzionatorio**, meno clemente di quello previgente, per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere si applicherà dal **1° luglio 2022, e non più dal 1° gennaio 2022**. Il nuovo sistema prevede la sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 400 euro mensili (anziché di 1.000 euro trimestrali). La sanzione si riduce alla metà entro il limite di 200 euro mensili (anziché di 500 euro a trimestre), se la trasmissione è effettuata entro 15 giorni dalla scadenza.

#### **Termine per la richiesta di registrazione degli atti in termine fisso**

La scadenza per registrare gli atti che vi sono soggetti in termine fisso, se formati in Italia, per le operazioni societarie che non risultino da atto scritto e per la denuncia di eventi successivi alla registrazione **non sarà più di 20 giorni (come previsto dal Dpr 131/1986) ma di 30 giorni.**

#### **Altre modifiche al calendario fiscale**

Per le comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva (**LIPE**), l'adempimento del secondo trimestre dovrà essere effettuata **entro il 30 settembre** e non più entro il 16 settembre.

In relazione agli obblighi connessi agli scambi intracomunitari, con decreto del Mef sono adesso indicate le sole modalità (e non più i termini), per la presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, tenendo conto delle richieste formulate dall'Istat. Detti elenchi, inoltre, sono presentati **entro il mese successivo al periodo di riferimento.**

Gli elenchi riepilogativi non devono essere più presentati all'Agenzia delle dogane, per via telematica, entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento.

Viene modificata la norma che disciplina **l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse a decorrere dal 1° gennaio 2023**, con aumento della soglia da 250 a 5mila euro.

Il pagamento dell'imposta di bollo può, quindi, essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:

- a. per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre solare dell'anno di riferimento, se l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno sia inferiore a 5mila euro, e non più a 250 euro;
- b. per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture



**STUDIO RULLI**



elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell'anno sia inferiore complessivamente a 5mila euro, e non più a 250 euro.

Infine, il termine del 30 giugno per la presentazione della dichiarazione dell'**imposta di soggiorno** per gli anni di imposta 2020 e 2021 è differito al 30 settembre 2022.

#### **SCADENZA IMU E RAVVEDIMENTO OPEROSO**

Il 16 giugno 2022 è scaduto il termine per il versamento della prima rata della nuova IMU.

È però ancora possibile effettuare il versamento mediante ravvedimento operoso. In particolare per quanto riguarda il ravvedimento operoso IMU il D.Lgs 158/2015 prevede all'articolo 15, comma 1, lettera o), la riscrittura dell'art. 13 del D.Lgs 471/1997 che stabilisce la sanzione da applicare per omessi o parziali versamenti in misura pari al 30% con riduzione a metà per versamenti effettuati nei primi 90 giorni dopo la scadenza.

In caso di omesso o insufficiente versamento della dell'IMU si applica l'art. 13 del D.Lgs. 471/97 che prevede che chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato.

In caso di accertamento notificato al contribuente, le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

In ogni caso, anche per l'IMU è ammesso il ravvedimento operoso:

- entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine originario con sanzione ridotta allo 0,1% per ogni giorno di ritardo: dallo 0,1% per un giorno di ritardo fino al 1,40% per 14 giorni;
- decorsi i 14 giorni, resterà la possibilità di sanare il versamento entro il trentesimo giorno dalla scadenza originaria con la sanzione ridotta al 1,5%;
- decorsi i 30 giorni e fino al novantesimo giorno dalla scadenza originaria con la sanzione ridotta al 1,67%;
- decorsi i 90 giorni, resterà la possibilità di sanare il versamento entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione o in mancanza di Dichiarazione entro un anno dalla scadenza del versamento originario, con la sanzione ridotta al 3,75% (un ottavo del 30%)

Quindi per la scadenza dell'acconto (16 giugno) è possibile usufruire del Ravvedimento operoso fino al 30 giugno dell'anno successivo mentre per il saldo è possibile usufruire del ravvedimento fino al 16 dicembre dell'anno successivo. Alcuni Comuni per regolamento permettono comunque il ravvedimento entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla scadenza.

Dopo il termine previsto dal Ravvedimento operoso si applica la sanzione del 30% dell'imposta e il contribuente non può più utilizzare il ravvedimento operoso. In tal caso per regolarizzare la propria situazione è necessario rivolgersi all'Ufficio Tributi del proprio Comune.

**ATTENZIONE:** il cosiddetto "ravvedimento lunghissimo", che prevede la possibilità di ulteriore ravvedimento fino a 2 e 5 anni, si applica solo per i tributi gestiti dall'Agenzia delle Entrate e non per i tributi locali.

Dal 1° gennaio 2022 il tasso di interesse legale per la determinazione degli interessi dovuti in caso di ravvedimento operoso è pari allo 1,25% annuo.

In riferimento alla Dichiarazione IMU è sanzionata:

- la mancata presentazione della dichiarazione IMU entro i termini ordinari, regolarizzata entro i seguenti 90 giorni (dichiarazione "tardiva");
- la presentazione di una dichiarazione IMU infedele, ovvero contenente dati non reali o errori che possono anche incidere sulla determinazione del tributo;
- la mancata esibizione o trasmissione agli organi accertatori di atti e documenti utili ai fini dell'attività di accertamento.

L'omessa presentazione della dichiarazione IMU è punita con la sanzione percentuale che va dal 100 al 200% del tributo dovuto, con un minimo di € 51,00 (art. 14, comma 1 del D.Lgs. n. 504/1992).

La presentazione di una Dichiarazione IMU infedele, contenente dati non corrispondenti a quelli reali, è sanzionata:

- con una sanzione amministrativa in percentuale, compresa tra il 50 ed il 100% della maggiore imposta dovuta (art. 14, comma 2 del D.Lgs. n. 504/1992) se l'errore incide sulla determinazione dell'imposta;
- con una sanzione fissa, compresa tra € 51,00 ed € 258,00 (art. 14, comma 3 del D.Lgs. n. 504/1992) negli altri casi.



Anche in questi casi è possibile attivarsi beneficiando delle riduzioni di sanzione previste dal ravvedimento operoso.

## **ANOMALIE ISA TRIENNIO 2018-2020 NEL CASSETTO FISCALE DEL CONTRIBUENTE**

Con [Provvedimento del 23 giugno 2022](#) l'Agenzia Entrate definisce le modalità con cui mette a disposizione dei contribuenti tenuti all'applicazione degli ISA, o dei loro intermediari, elementi e informazioni riferibili agli stessi contribuenti.

L'intento è quello di introdurre nuove forme di comunicazione tra il contribuente e l'amministrazione fiscale, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, finalizzate a semplificare gli adempimenti, **stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari** e **favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili**, dando così la possibilità al contribuente di porre rimedio agli eventuali errori od omissioni, tramite l'istituto del **ravvedimento operoso**.

Con lo stesso provvedimento sono approvate le specifiche tecniche con cui sono individuate, per il **triennio 2018-2019-2020, ulteriori tipologie di irregolarità nei dati ISA**, che saranno pubblicate nel cassetto fiscale dei contribuenti.

## **IN GAZZETTA UFFICIALE LA LEGGE DELEGA SUI CONTRATTI PUBBLICI**

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2022 è stata pubblicata la [Legge 21 giugno 2021 n. 78](#) (*Delega al Governo in materia di contratti pubblici*), che entrerà in vigore il prossimo 9 luglio. Il Governo avrà sei mesi di tempo dalla sua entrata in vigore per adottare uno o più decreti legislativi recanti la disciplina dei contratti pubblici, anche al fine di **adeguare al diritto europeo** e ai principi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali, e di **razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente in materia di contratti pubblici** relativi a lavori, servizi e forniture, e per evitare l'avvio di procedure di infrazione da parte della Commissione europea e di giungere alla risoluzione delle procedure avviate.

## **ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL MAGGIOR VALORE ATTIVITÀ IMMATERIALI: C'È IL CODICE TRIBUTO**

Con [Risoluzione n. 31/E del 24 giugno 2022](#) l'Agenzia Entrate ha istituito un codice tributo per consentire il versamento, tramite F24, dell'**imposta sostitutiva sul maggior valore attribuito alle attività immateriali** prevista dal Decreto "Agosto" (art. 110, comma 8-*quater* DI n. 104/2020).

Si tratta, in particolare, del **codice tributo "1862"** denominato **"IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL MAGGIOR VALORE ATTRIBUITO ALLE ATTIVITÀ IMMATERIALI - art. 110, comma 8- quater, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104"**.

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", con l'indicazione nel campo "Anno di riferimento" dell'anno d'imposta per cui si effettua il versamento, nel formato "AAAA".

La misura rappresenta una deroga a quanto stabilito dal precedente comma 8-*ter* sulla deducibilità delle quote di ammortamento, che riportiamo di seguito: *"la deduzione ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive del maggior valore imputato ai sensi dei commi 4, 8 e 8-bis alle attività immateriali le cui quote di ammortamento, ai sensi dell'articolo 103 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo o del valore, è effettuata, in ogni caso, in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a un cinquantesimo di detto importo"*.

## **BONUS TESSILE E MODA E ACCESSORI FRUIBILE AL 100%**

Con [Provvedimento del 23 giugno 2022](#) l'Agenzia delle Entrate chiarisce che l'ammontare del **bonus "Tessile, moda e accessori"** fruibile da ciascun beneficiario è **pari al 100% del credito risultante dall'ultima istanza validamente presentata** e stabilisce la percentuale del credito d'imposta utilizzabile dai beneficiari, che potranno visualizzarne l'ammontare nel proprio cassetto fiscale dell'area riservata del sito dell'Agenzia.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24, da presentare attraverso i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate, indicando il codice tributo "6953".

I crediti di importo **superiore a 150 mila euro** potranno essere utilizzati solo dopo l'autorizzazione dell'Agenzia, a seguito delle verifiche svolte sensi delle disposizioni vigenti.

Ricordiamo che l'agevolazione è stata introdotta dal Decreto "Rilancio" come forma di sostegno alle imprese attive nell'industria tessile e della moda, delle calzature e della pelletteria e consiste nel riconoscimento di un credito d'imposta pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino eccedente la media del valore registrato nei 3 anni precedenti a quello di spettanza del beneficio. Il credito d'imposta è riconosciuto





**STUDIO RULLI**



sull'aumento delle rimanenze finali di magazzino limitatamente al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del DPCM 9 marzo 2020 e a quello in corso al 31 dicembre 2021.

#### **SUPERBONUS: NELLA CIRCOLARE DELLE ENTRATE TUTTI I CHIARIMENTI E GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI**

Nella [Circolare n. 23/E del 23 giugno](#) l'Agenzia delle Entrate fornisce **un quadro riassuntivo** e fa il punto sulla misura introdotta dal DL "Rilancio" per le spese sostenute per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico e di installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Dalla platea dei beneficiari agli edifici interessati, dal tipo di interventi alle ammesse all'agevolazione fino ai principali aspetti legati all'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito e sui relativi adempimenti previsti.

Tutto quello che c'è da sapere sul tema, quindi, riassunto in un unico documento che l'Agenzia ha realizzato tenendo conto dei pareri forniti dal Ministero dello Sviluppo Economico, dall'Ente Nazionale per l'Energia e l'Ambiente (Enea) e dalla Commissione consultiva costituita presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, oltre che delle risposte fornite alle istanze di interpello presentate dai contribuenti.

Nel documento sono inoltre **commentate le più recenti modifiche normative** sulla disciplina, per effetto delle quali il Superbonus si applica alle spese sostenute entro il 30 settembre 2022 per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, o per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo.

Sono ammesse all'agevolazione le spese che saranno sostenute entro il 31 dicembre 2025 dalle persone fisiche per interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, con una progressiva diminuzione della percentuale di detrazione (110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023; 70% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024; 65% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025).

Infine, il bonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 dai condomini, con una analoga diminuzione progressiva per gli oneri sostenuti nel 2024 e nel 2025.

#### **CREDITO D'IMPOSTA PER INSTALLAZIONE SISTEMI DI ACCUMULO ENERGIA ALIMENTATA DA FONTI RINNOVABILI**

In Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17 giugno 2022 il [Decreto MEF](#) che definisce le modalità per l'accesso al credito d'imposta relativo alle spese sostenute per **l'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili**.

Il credito d'imposta, istituito con il comma 812 dell'articolo unico della legge di bilancio per il 2022, spetta alle persone fisiche che, **dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022**, sostengono spese documentate relative all'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto (articolo 25-bis del DL n. 91/2014). L'agevolazione spetta entro il limite complessivo di spesa pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022.

Gli interessati al riconoscimento del credito d'imposta dovranno inoltrare in via telematica, entro il termine che sarà previsto con successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, un'apposita istanza all'Agenzia entrate formulata secondo lo schema approvato con lo stesso provvedimento, dove dovranno indicare l'importo della spesa agevolabile sostenuta nell'anno 2022 per l'installazione dei sistemi di accumulo.

L'Agenzia Entrate determinerà la percentuale della spesa riconosciuta come credito d'imposta sulla base del rapporto tra l'ammontare complessivo stanziato nella legge di bilancio e la somma di tutte le spese agevolabili indicate nelle domande. Con un secondo provvedimento del direttore dell'Agenzia, verrà resa pubblica la percentuale della spesa riconosciuta, a titolo di credito d'imposta, a ciascun soggetto richiedente. Il credito d'imposta riconosciuto sarà utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale sono state sostenute le spese agevolabili, in diminuzione delle imposte dovute. L'eventuale ammontare del credito d'imposta non utilizzato potrà essere fruito nei periodi di imposta successivi.

#### **SEMPLIFICATA LA PROCEDURA DI EROGAZIONE DEI RIMBORSI FISCALI SPETTANTI AGLI EREDI**

Il [DL Semplificazioni fiscali \(Decreto legge n. 73/2022\)](#), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno, è intervenuto in tema di erogazione dei rimborsi fiscali agli eredi.

In particolare, l'Art. 5 del provvedimento prevede che i rimborsi fiscali di competenza dell'Agenzia delle entrate, spettanti al defunto, siano erogati, salvo diversa comunicazione degli interessati, ai chiamati all'eredità come indicati nella dichiarazione di successione dalla quale risulta che l'eredità è devoluta per legge, per l'importo corrispondente alla rispettiva quota ereditaria.



**STUDIO ROLLI**



Qualora il chiamato all'eredità non intenda accettare il rimborso fiscale, riverserà l'importo erogato all'Agenzia Entrate.

#### **BONUS PSICOLOGO: PRONTE LE REGOLE PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO**

Con il D.M. 31 maggio 2022 il Ministero della Salute ha stabilito le modalità di presentazione della domanda, l'entità del contributo e i requisiti, anche reddituali, per l'assegnazione nell'importo massimo di 600 euro per persona, parametrato alle diverse fasce ISEE, destinato alle persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica a causa dell'emergenza Covid, per il **sostenimento delle spese relative a sessioni di psicoterapia (cd. bonus psicologo)**.

Il decreto prevede in particolare che:

- il beneficio è fruibile per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti, nell'ambito dell'albo degli psicologi, che abbiano comunicato l'adesione all'iniziativa al Consiglio nazionale degli Ordini degli psicologi (CNOP) e autenticati nella piattaforma INPS;
- il beneficio è riconosciuto, una sola volta, a favore della persona con un reddito ISEE in corso di validità, ordinario o corrente non superiore a 50.000 euro. Specifiche disposizioni sono previste per sostenere le persone con ISEE più basso;
- INPS e Ministero della salute, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, dovranno comunicare tramite il proprio sito internet la data a partire dalla quale sarà possibile presentare le domande di accesso al beneficio e il periodo di tempo, comunque non inferiore a sessanta giorni, entro il quale presentare la domanda;
- la richiesta del beneficio sarà presentata in modalità telematica all'INPS.